



Ministero dell'Istruzione

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"PAOLO BOSELLI"**

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE
PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI

Via Raimondo Montecuccoli, 12 – 10121 – TORINO – 011 538883

C.F. 80090240013 - Codice Univoco Ufficio: UFBB4S

PEO TOIS052008@istruzione.it - PEC TOIS052008@pec.istruzione.it - <http://www.istitutoboselli.edu.it>

DECRETO n. 1958 del 13/10/2022

Oggetto: nomina al coordinamento e responsabile alla sicurezza per l'anno scolastico 2022--2023.

La sottoscritta Adriana Ciaravella, in qualità di Dirigente scolastico dell'Istituto d'Istruzione Superiore Paolo Boselli di Torino

NOMINA

Il prof. ALAIMO Giuseppe al ruolo di preposto con compiti di coordinamento della sicurezza delle sedi dell'Istituto così come definito dall'art.2 c.1 lett. e) del D.Lgs.9 aprile 2008 n.81 i lavoratori in indirizzo, che in ragione delle competenze professionali e nei limiti gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, dovrà ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs 81/2008:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) coordinare e sovrintendere agli obblighi dei preposti di fatto (La Dsga- Vice Presidi; Responsabili di Plesso; Responsabili dei laboratori e delle palestre; gli Insegnati tecnico-pratici se svolgono attività didattica all'interno di laboratori con uso di attrezzature- i docenti/tutor che seguono i ragazzi nei PCTO)
- c) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- d) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- e) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- f) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- g) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

h) coordinare la preventiva adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prima di avviare ad attività di PCTO

i) verificare le condizioni di sicurezza connesse all'organizzazione dei PCTO presso le strutture ospitanti e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati sul versante oggettivo, attraverso la selezione di strutture ospitanti "sicure", e sul versante "soggettivo", individuare eventuali strumenti di protezione degli allievi dai rischi.

l) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37".

Da parte della sottoscritta viene assicurata la formazione necessaria per l'espletamento della funzione attribuita secondo l'art. 37 commi 7 e 8 del D. Lgs. 81/08.

SICUREZZA E PCTO

- Il Consiglio di Classe definisce con precisione le attività didattico-formative che lo studente dovrà svolgere durante le attività di PCTO presso l'Ente ospitante.
- Sulla base di quanto previsto al punto 1, l'Ente ospitante definirà le effettive attività che lo studente svolgerà.
- Sulla base di quanto indicato al punto 2, l'Ente ospitante valuterà il rischio (ex art. 28 del dlgs n. 81/2008) connesso alle attività previste per lo studente, tenendo conto anche delle sue condizioni soggettiva.
- Inoltre l'Ente ospitante individuerà (ex art. 77 del dlgs n. 81/2008) i dispositivi di protezione individuale (DPI) da fornire allo studente.
- Infine l'Ente ospitante valuterà la necessità di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del dlgs n. 81/2008, e il numero di ore necessario per la formazione specifica sui rischi attinenti all'attività svolta (ex art. 37 del dlgs n. 81/2008).
- La valutazione del rischio operata dall'Ente ospitante dovrà essere sottoposta per un parere tecnico al RSPP dell'Istituto scolastico, e da questi ritenuta congrua; analogamente dovranno essere valutati congrui i DPI individuati, la necessità o meno di sorveglianza sanitaria, e la definizione delle ore di formazione sui rischi specifici relativi all'attività di PCTO che si prevede di svolgere.
- Definiti questi aspetti e comunicato il parere al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Classe interessato, potrà essere stipulata la convenzione tra le parti, che dovrà avere in allegato la documentazione relativa ai punti precedenti; nella convenzione sarà anche precisato chi provvederà all'erogazione del secondo modulo di formazione (ex art. 37 del dlgs n. 81/2008) dedicato ai rischi specifici relativi alle attività da svolgere (il primo modulo di formazione è a carico dell'Istituto scolastico), e chi sosterrà i costi per la fornitura dei DPI e per la sorveglianza sanitaria. Inoltre dovranno essere indicati il tutor scolastico e quello dell'Ente ospitante.
- Le attività relative al PCTO potranno essere intraprese dallo studente **solo dopo** avere svolto i due moduli di formazione, ed essere stato informato, formato, ed addestrato all'utilizzo dei DPI, e solo dopo che il dirigente scolastico (anche attraverso un report del tutor scolastico, ma sempre sotto la sua responsabilità) abbia valutato, con esito positivo, lo stato della sicurezza garantito dall'Ente ospitante (è fortemente consigliabile una visita alla struttura presso la quale si svolgeranno le attività di PCTO).
- Il tutor scolastico dovrà vigilare che le condizioni di sicurezza siano sempre garantite dall'Ente ospitante.
- La valutazione dello studente, in relazione alle attività di PCTO, da parte del tutor scolastico e del Consiglio di Classe, dovrà anche tenere conto del rispetto di quanto previsto dal dlgs n. 81/2008 da parte del predetto.

Il Dirigente Scolastico
(Adriana Ciaravella)

documento firmato ai sensi del CAD